

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7 – Sicurezza alimentare

Stabilimento n. IT G538E UE, sito in Palermo, impresa alimentare DMC S.R.L. – Proroga del riconoscimento condizionato.

La Dirigente del Servizio

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 6069 del 18 dicembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 11 dicembre 2024, al Dott. Giacomo Scalzo è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato regionale della Salute;
- VISTA la nota D.G. prot. n. 148 del 3 gennaio 2025 con la quale è stata conferita ai dirigenti del D.A.S.O.E. la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il D.D.G. n. 1013 del 15 settembre 2023 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Zora l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Sicurezza Alimentare”;
- VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i. sull'igiene dei prodotti alimentari;

- VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;
- VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004.
- VISTO il Decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;
- VISTO il Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il D.D.G. n. 2583 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04”;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione del 14 dicembre 2023 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per determinate carni, i prodotti della pesca, i prodotti lattiero caseari e le uova;
- VISTO il D.R.S. n. 1280 del 14 novembre 2025, con il quale lo stabilimento dell’impresa alimentare DMC S.R.L., avente sede in Palermo, via Tiro a Segno n. 84/B, C.A.P. 90123 (P.IVA 04146990876), è stato riconosciuto idoneo in via condizionata, per un periodo di mesi quattro, all’esercizio dell’attività di: 1) Attività generali (Sez. 0) Deposito frigorifero autonomo – CS, per carni di ungulati domestici, carni di pollame e lagomorfi, carni selvaggina allevata, carni macinate, preparazioni di carni, e carni separate meccanicamente, con l’attribuzione dell’*approval number* IT G538 UE;
- VISTA la nota prot. n. 0156827 del 23 marzo 2026, acquisita in data 24 marzo 2026 al protocollo di questo Dipartimento n. 9348, con la quale il S.I.A.O.A. dell’ASP di Palermo in sede di sopralluogo finalizzato all’ottenimento del riconoscimento definitivo dell’*approval number* IT G538 UE, attribuito all’impresa DMC S.R.L., ha reso noto di aver rilevato delle non conformità;
- VISTA la nota prot. n. 10391 del 01 aprile 2026, con la quale questo Servizio, in ragione delle non conformità rilevate, ha chiesto di valutare un periodo di proroga del riconoscimento condizionato, al fine di porre in essere gli interventi correttivi;
- VISTA la nota prot. n. 0196357 del 14 aprile 2026, acquisita in data 15 aprile 2026 al protocollo di questo Dipartimento n. 11709, con la quale il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’A.S.P. di Palermo a seguito delle non conformità riscontrate in sede di sopralluogo, come previsto dall’art. 5 del suddetto decreto di riconoscimento condizionato,

chiede quindici (15) giorni di proroga della validità del riconoscimento al fine di consentire all'impresa alimentare di porre rimedio alle non conformità rilevate;

RITENUTO di dovere prorogare la validità del proprio decreto n. 1280 del 14 novembre 2025, ai sensi dell'art. 148 del Regolamento (UE) n. 625/2017;

DECRETA

Articolo unico

Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi e il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, ai sensi dell'art.148 del Regolamento (UE) n. 625/2017 la validità del D.R.S. n. 1280 del 14 novembre 2025 è **prorogata di giorni quindici** (15).

Il presente decreto viene trasmesso al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'A.S.P. di Palermo e al SUAP del comune di Palermo per la notifica all'impresa alimentare.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 17/04/2026

La Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Daniela Zora)